



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

È valido il contratto se non si firmano tutte le pagine?

Autore: Consulenze | 29/06/2019



Per l'animazione del nostro matrimonio abbiamo firmato solo alcune pagine di un contratto, dimenticandoci di firmarne altre. Quando ci hanno fatto notare questo e ci hanno rispedito il documento per firmarlo interamente, ci siamo resi conto che alcune clausole del contratto non andavano bene. Ora vorremmo disdire il servizio ma il fornitore in questione vorrebbe che pagassimo la metà del prezzo pattuito come da contratto. Il contratto è valido anche se non abbiamo firmato tutte le pagine? Possono richiedere il 50% del prezzo? Preciso

che proprio la pagina dove viene menzionata questa clausola non è stata da noi firmata.

La questione non riguarda tanto la mancata **sottoscrizione** di una pagina del **contratto**, ma l'approvazione specifica delle **clausole** vessatorie.

Infatti, non è necessario per legge firmare tutte le pagine del contratto, a meno che non ci sia un dubbio sull'ordine logico delle pagine.

Ad esempio: se il contratto è collazionato (spillato) o è provvisto di timbro tra una pagina e l'altra la firma su tutte le facciate è superflua, posto che quella in calce sarà sufficiente a sottoscrivere tutto il contratto. Stesso discorso per il contratto inviato in un unico file.

Diversamente, se il contratto viene inviato in più file, o fatto firmare su fogli volanti, non collegati tra loro, allora sarebbe importante sottoscrivere tutti i fogli, al fine di evitare contestazioni circa la sottoscrizione di determinate clausole.

Nel caso specifico, ad avviso di chi scrive, la penale relativa al **pagamento** del **50%** del corrispettivo pattuito non è valida, posto che - essendo tale previsione vessatoria - avrebbe dovuto essere accompagnata da una **firma** apposta da parte dei lettori.

La vessatorietà esiste ogniqualvolta un contratto sia stato realizzato e sottoscritto senza la trattativa delle parti: per intendersi, si parla dei classici formulari (come quello che riguarda i lettori) preparati dal professionista di un settore e posti all'attenzione del cliente finale, senza trattativa precontrattuale.

In questo caso, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., il contraente debole (in questo caso i lettori che ricevono le condizioni non oggetto di trattativa) deve sottoscrivere specificatamente quelle clausole, in modo tale da garantire all'altro contraente la consapevolezza di aver conosciuto quella clausola posta esclusivamente in danno di quest'ultimo e a favore suo.

La mancanza di quella sottoscrizione provoca la nullità della clausola.

Ciò significa che i lettori non saranno costretti a pagare quella penale.

Ma attenzione!

La società di animazione potrebbe comunque esercitare un'azione legale (civile) contro i lettori e chiedere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, a differenza che nella clausola penale, dove l'animatore non deve provare nulla (visto che essa era prevista nel contratto sottoscritto), nella causa civile ordinaria dovrà provare il danno subito (ad esempio, l'aver rinunciato ad altri eventi in quella data) e quantificare lo stesso.

Elementi che è sicuro non sono semplici da dimostrare in giudizio.

A tal fine, il consiglio ai lettori è quello di rispondere all'animatore facendo presente che non hanno mai sottoscritto e, quindi, accettato quella clausola vessatoria e che, quindi, si ritengono liberi di recedere dal contratto.

Se lo stesso dovesse continuare a minacciare i lettori, allora si consiglia di scrivere una lettera tramite legale al fine di diffidarlo da qualsiasi azione risarcitoria.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Salvatore Cirilla***